

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

Premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

premessi che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

premessi che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;

riconosciuto, da parte delle Università e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;

tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, i Centri Nazionali dell'INFN ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di studio universitari, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

premesso che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università di Perugia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;

visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la L. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

**TRA**

**l'Università degli Studi di Perugia (nel seguito detta Università)** rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni (AV) il 14/07/1967, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2021

**E**

**I'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN)** rappresentato dal  
Presidente prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16/08/1961, a ciò autorizzato con delibera  
del Consiglio Direttivo in data 27/11/2009

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il  
proprio Dipartimento di Fisica e Geologia (nel seguito detto Dipartimento).

**ART. 2**

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al  
Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della  
Sezione.

2.2 - I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche,  
almeno biennali, sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone  
comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi competenti.

**ART. 3**

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi  
Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di  
personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La  
responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

3.2 - Fermo restando l'ordinario impegno orario del personale dell'Università coinvolto  
nell'attuazione dei suddetti programmi di ricerca, nel rispetto della normativa di settore e, in  
particolare, dei limiti orari giornalieri, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della  
Sezione definiranno, d'intesa tra loro, le modalità idonee a consentire lo sviluppo dei  
programmi di ricerca che si svolgeranno nella Sezione nel rispetto della disciplina in materia

di orario di lavoro del personale universitario e dei doveri di questi verso l'Università.

3.3 - Resta inteso che in caso di mancato rispetto della disciplina in materia di orario di servizio da parte del personale universitario impegnato nell'attuazione dei suddetti programmi di ricerca, l'Università e l'INFN non potranno riconoscere al personale coinvolto detto servizio ad alcun fine e l'Università si impegna ad acquisire dal personale interessato apposita dichiarazione che verrà trasmessa dal Direttore del Dipartimento al Direttore della Sezione preliminarmente allo svolgimento delle attività.

#### **ART. 4**

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

4.3 - I progetti di ricerca da svolgere in collaborazione, a seguito della partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento, saranno presentati e gestiti dall'Ente di appartenenza del docente o del ricercatore che svolge il ruolo di "Principal Investigator" del progetto; l'altra parte parteciperà come Ente partner, terza parte o modalità equivalenti, secondo quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento.

In entrambi i casi, il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con gli uffici competenti delle Parti. Per l'Università il contatto è l'Ufficio Area progettazione valorizzazione e valutazione della ricerca della Direzione Generale, per INFN il contatto è la Divisione Fondi Esterni.

#### **ART. 5**

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli. Ogni intendimento di acquisto di sorgenti ionizzanti, sia da parte della Sezione sia da parte del Dipartimento, deve essere oggetto di reciproca informazione per adempiere alle prescrizioni della normativa vigente in materia, sentiti gli Esperti Qualificati della Sezione e dell'Università che si raccorderanno sulle eventuali azioni da intraprendere.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo del Direttore della Sezione INFN e, per parte Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente

Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

5.10 - Gli obblighi e gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.11 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore della Sezione e, per parte Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti

normative.

#### ART. 6

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3 e si impegna ad attribuire al personale dipendente, agli assegnisti e ai borsisti dell'INFN, locali destinati ad uso ufficio con le stesse modalità del personale universitario, compatibilmente con gli spazi disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra il Direttore della Sezione e, per parte Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

6.3 L'Università garantisce per i locali di cui all'Allegato 3 la Copertura Assicurativa per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall'INFN ed indicati nell'allegato n. 3, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi; inoltre viene assicurato il danneggiamento, a causa di qualsiasi evento, dei beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti nei locali oggetto della presente Convenzione;

b) Responsabilità civile terzi, per il danno a terzi derivante dalle attività consentite svolte da INFN così come previste e regolate dal presente accordo. La polizza dovrà prevedere l'estensione alla responsabilità terzi da Incendio per il danneggiamento di beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti nei locali utilizzati da INFN.

L'INFN garantisce la copertura assicurativa, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei propri beni, utilizzati dal personale dello stesso nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi, e responsabilità civile terzi per il danno a terzi e il danneggiamento dei beni di proprietà dell'Università di Perugia, con l'estensione alla responsabilità terzi da Incendio;

b) Responsabilità civile del personale impiegato nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca.

6.4 – Il Direttore della Sezione provvede, di concerto con il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN, secondo i regolamenti specifici dell'Ateneo e del Dipartimento.

6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle Officine e ai Laboratori, comuni.

#### **ART. 7**

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra il Direttore della Sezione e, per parte del Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;

b) un contributo annuo di Euro 70.000 per la utilizzazione dei locali, servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 3, n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, previo accordo, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni. Tale contributo sarà versato annualmente dietro emissione di nota di debito, all'inizio della validità della presente convenzione;

c) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

d) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato



aggiuntive;

e) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22, L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, che l'Università delibera annualmente in settori di interesse INFN.

7.3 - I rimborsi e i contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

#### **ART. 8**

8.1 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. d) ed e) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo a scelta dell'INFN medesimo.

8.3 - L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 - Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

#### **ART. 9**

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi presso la Sezione utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti, associato, comandato o in convenzione con l'INFN.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN (inclusivo del personale di cui all'art.9 comma 1) con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

#### **ART. 10**

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento nonché di altri Dipartimenti dell'Ateneo e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo eventuale esonero dai carichi didattici, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario. Resta fermo, altresì, quanto previsto ai precedenti artt. 3.2 e 3.3.

10.3 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 e compatibilmente con le norme regolamentari dell'Università.

10.4 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della

Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

10.5 – Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, nel rispetto delle medesime norme. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

Le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche sono disciplinate dai regolamenti e dallo statuto di Ateneo.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.6 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

10.7– Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

10.8 - Per le attività in collaborazione le Parti potranno altresì bandire borse di studio e

posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30/12/2010, n. 240 per attività di ricerca secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti interni.

#### **ART. 11**

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

L'Università, per quanto attiene agli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/08 e dalla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, individua nel Rettore il datore di lavoro e nel Direttore del Dipartimento il Dirigente responsabile.

I predetti soggetti, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i soggetti di cui al precedente comma 1, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e dal D. Lgs n. 101/20 e successive modifiche ed integrazioni.

11.3 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione specifica, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli

adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno altresì, tramite i propri Servizi, le modalità per il coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università e l'INFN definiranno altresì, tramite i propri Servizi, i casi nei quali sia necessario fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d), e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modifiche ed Integrazioni-

11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 101/20 e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso le Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Sarà cura dell'INFN, alla fine di ogni anno dosimetrico, provvedere a trasmettere all'Università le dosi ricevute dal predetto personale universitario, impegnato in attività con rischio da radiazioni ionizzanti presso e per conto dell'INFN che ne assicura la sorveglianza medica.

Per il personale universitario di cui sopra, impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.Lgs 101/2020, nonché delle norme del Titolo XI e, in particolare, dei limiti di dose di cui all'art. 146 del citato decreto.

11.5 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le

macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale che verranno fornite dall'INFN. L'INFN fornirà al Preposto del Dipartimento la documentazione che attesti la conformità di macchine, attrezzature e prototipi di cui si avvale il personale del Dipartimento. Parimenti, il Dipartimento è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'Università e di cui il Dipartimento ha la disponibilità. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale, che verranno fornite dal Dipartimento.

11.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.7 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai

SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.) .

11.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In caso di affidamento di lavori, nei locali utilizzati nell'ambito della presente convenzione, da parte dell'Università, unica stazione appaltante legittimata all'affidamento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Università stessa si impegna a darne comunicazione al Direttore della Sezione INFN e al Direttore del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione segnaleranno entro 3 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e forniranno l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

#### **ART. 12**

12.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università di Perugia sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### **ART. 13**

13.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti.

Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

.Qualora alle attività abbia partecipato anche personale di altre Istituzioni si procederà con appositi accordi alla ripartizione delle quote di Proprietà Intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento patrimoniale tra le parti interessate.

#### **ART. 14**

14.1 - In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla



presente convenzione e ai Protocolli Aggiuntivi eventualmente stipulati saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it) e presso l'Università di Perugia contattando [rpd@unipg.it](mailto:rpd@unipg.it)

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

#### **ART. 15**

15.1 – Le eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente

accordo sono risolte attraverso un previo tentativo di composizione bonaria. Qualora non fosse possibile raggiungere una soluzione bonaria, il Foro competente per dirimere la controversia è quello di Perugia.

**ART. 16**

16.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

**ART. 17.**

17.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'INFN provvederà, per la Parte di propria competenza, all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale in forza dell'autorizzazione n. 0068616 del 19/07/2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'Università provvederà, per la Parte di propria competenza, all'assolvimento dell'imposta di bollo tramite versamento effettuato con modello F23.

DATA\*

FIRMA\*\*

FIRMA\*\*

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Università degli Studi di Perugia

Il Presidente

Il Rettore

Prof. Antonio Zoccoli

Prof. Maurizio Oliviero

\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

**ALLEGATO N. 1**

**Attrezzature scientifiche e tecniche e servizi dell'INFN messi a disposizione del**

**Dipartimento**

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'Officina Meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al Servizio di elettronica
- c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN e alla relativa strumentazione di proprietà INFN (stampanti di rete, attrezzature di calcolo della sala CED e della sala FARM)
- d) Accesso ai centri di ricerca e ai servizi tecnici nazionali dell'INFN

**ALLEGATO N. 2**

**Attrezzature scientifiche e tecniche del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN**

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'Officina Meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al Servizio di elettronica
- c) Locale schermato per custodia delle sorgenti radioattive  
(incrementi/variazioni eventuali proposte dal Direttore del Dipartimento)

**ALLEGATO N. 3**

**Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN**

- a) Servizi e Laboratori di ricerca come da planimetria allegata
- b) Locali destinati ad uso ufficio per il personale INFN attribuiti con le stesse modalità del personale universitario

**ALLEGATO N. 4**

**Servizi del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN**

- a) Manutenzione degli impianti elettrici, telefonici, di riscaldamento e condizionamento
- b) Manutenzione e pulizia dei locali
- c) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)

d) Accesso alle aree di parcheggio dell'Università alle stesse condizioni di accesso del personale universitario

e) Documentazione

**ALLEGATO N. 5**

**Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN**

a) Energia elettrica

b) Riscaldamento e condizionamento

c) Acqua e gas

d) Impianto telefonico

**ALLEGATO N. 6**

**Attività di divulgazione e disseminazione finanziate o cofinanziate dall'INFN**

a) Ciclo di seminari divulgativi presso scuole secondarie

b) Attività di alternanza Scuola-Lavoro


c) Masterclass in Fisica delle Particelle e in Fisica dei Raggi Cosmici

d) La notte europea dei ricercatori

e) L'Isola di Einstein

f) Premio Azimov


# PIANO TERRA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI FISICA

Drawn. Aisa Damiano date 06/04/2021


# PIANO PRIMO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI FISICA

Drawn. Aisa Damiano date: 06/04/2021


# PIANO SECONDO



UNIVERSTA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI FISICA


Drawn. Aisa Damiano date: 06/04/2021

# PIANO TERZO






# ***PIANO QUARTO***



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**  
**DIPARTIMENTO DI FISICA**

*Drawn. Aisa Damiano      date 06/04/2021*


# ***PIANO QUINTO***



***UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI FISICA***

*Drawn. Aisa Damiano      date: 06/04/2021*

# PIANO SESTO



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**  
**DIPARTIMENTO DI FISICA**

Drawn. Aisa Damiano

date 06/04/2021